

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3864

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTAGLIA, GANDOLFI, DEL PENNINO, DUTTO, OLCESE,  
RAVAGLIA, ROBALDO**

*Presentata il 13 gennaio 1983*

### Disciplina del lavoro a tempo parziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'occupazione a tempo parziale ha trovato un largo sviluppo in tutti i paesi industrializzati e secondo un'analisi comunitaria essa va estendendosi in modo altrettanto consistente nell'area della CEE, dove il numero di persone occupate ad orario ridotto supera ormai i 9 milioni, pari ad una media generale di circa il 10 per cento della forza di lavoro.

Di fronte ad una crescente diffusione del lavoro a tempo parziale anche nel nostro paese, e anche in seguito alla regolamentazione contrattuale che alcuni settori hanno dato alla materia, le forze politiche e sociali sembrano aver preso nuova coscienza del fenomeno, come risulta dalle numerose indicazioni che in tal senso provengono sia dalle organizzazioni sindacali sia da quelle imprenditoriali.

Sembra, quindi, opportuno pervenire ad una specifica disciplina legislativa di

tale forma di occupazione, in modo da indirizzarla nei modi più appropriati in relazione alle varie e concomitanti esigenze da tenere presenti, risolvendo nel contempo alcuni delicati problemi che scaturiscono dalla sua applicazione, specie in tema di passaggio da un'occupazione a tempo pieno verso quella a tempo parziale o viceversa, nonché per tutti gli aspetti previdenziali.

Occorre intanto tenere presente che il lavoro a tempo parziale si propone primariamente per tutti i soggetti interessati ad occuparsi solamente con un orario ridotto (poche ore al giorno, o per alcuni giorni della settimana, secondo l'assetto orizzontale o verticale) in tutti quei settori dove si rinvengono fasce giornaliere o settimanali dotate di maggiore produttività. Mentre la sua progressiva estensione in zone più vaste dipende da un particolare adattamento dell'organizzazione degli orari di lavoro nelle industrie manifatture

riere, e specialmente dall'incremento delle attività terziarie o dei servizi, sempre in vista di recuperi o di aumenti della produttività generale.

In questo quadro, particolare interesse per tale tipo di occupazione possono poi avere gli anziani o le persone dotate di una minore capacità di lavoro, gli studenti, che potranno utilmente completare la loro preparazione professionale inserendosi in attività lavorative, e certamente le donne.

Il presente progetto di legge è stato redatto su questa base di massima, tenendo conto dei risultati dell'ampio dibattito già svoltosi in materia (sia nell'ambito politico e sociale, sia per quanto riguarda il contributo degli scrittori giuslaburisti), delle proposte a suo tempo formulate dal CNEL e specialmente dei suggerimenti pervenuti dalla Comunità sulle linee essenziali di un'eventuale disciplina legale.

Premessa nell'articolo 1 una definizione generale del *part-time* esclusivamente per l'ambito privato cui si rivolge la legge, negli articoli successivi si fissano una serie di delimitazioni qualificanti per quello che si attua nell'impresa:

contratto scritto a pena di nullità per una durata di orario tra un quinto e tre quinti dell'orario legale o contrattuale di categoria (articolo 2);

limite del 20 per cento dell'occupazione a tempo pieno, salvo deroga per accordo sindacale (articolo 3);

occupazione di regola a tempo indeterminato, o a termine nei casi previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, salvo deroghe previste ancora dalla contrattazione collettiva (articolo 4);

assunzione tramite l'ufficio di collocamento, in base ad una lista specifica (articolo 5);

retribuzione proporzionale alle ore di servizio prestato rispetto a quelle fissate per i lavoratori a tempo pieno (articolo 6);

priorità per l'assunzione a pieno tempo tra i *part-timers* già occupati, dopo un

anno di occupazione, e viceversa (articolo 7);

ragguaglio alla effettiva durata delle prestazioni per il calcolo dell'indennità di anzianità e per la maturazione di diritti qualificati dall'indennità di servizio, nonché per la determinazione del numero dei dipendenti (articolo 8);

divieto di cumulo del lavoro a tempo parziale con il trattamento di cassa integrazione o altri sussidi o indennità (articolo 9).

Oltre quanto già determinato nei punti segnalati per un eventuale intervento di accordi sindacali (articoli 3, 4, 6, 8), si specifica poi all'articolo 10 un generale rinvio, con il richiamo generale alla normativa sul lavoro subordinato, alla contrattazione collettiva per una specifica determinazione sui singoli istituti: con ciò salvaguardando un vasto campo di azione per la stessa contrattazione.

Allo scopo di sanare la consistente area di lavoro nero si formulano poi all'articolo 11 i termini di una sanatoria per la regolarizzazione fiscale e contributiva dei rapporti in atto, da realizzare entro il limite di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Di portata generale infine, essendo applicabili cioè a tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale, sono gli ultimi 3 articoli sulla disciplina previdenziale. Qui va notata in particolare la abolizione dei massimali contributivi per l'INPS, commisurandosi sempre i versamenti contributivi alla retribuzione fornita (da cui veniva invece ora un restringimento allo spazio utile per il *part-time*) e la soluzione del problema del calcolo della pensione derivante dalla somma di periodi di lavoro svolti a tempo pieno e di altri svolti a tempo parziale.

Siamo convinti che una rapida approvazione del progetto di legge corrisponda fortemente all'interesse di vasti settori del Paese e si possa tradurre in un più armonico assetto dei rapporti interessati, in una ipotizzabile riduzione dell'area del lavoro nero, e in un positivo incremento della produttività a vantaggio dell'intera comunità generale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale presso privati datori di lavoro è quello che si svolge per un esplicito accordo tra datore di lavoro e lavoratore per una durata comunque non superiore ai tre quinti dell'orario legale o contrattuale nell'ambito settimanale o mensile delle categorie di appartenenza.

## ART. 2.

Nell'ambito delle imprese i rapporti di lavoro a tempo parziale si costituiscono a seguito di contratto in forma scritta, a pena di nullità, e la loro durata non può essere inferiore a un quinto dell'orario come sopra determinato, anche nelle sue eventuali articolazioni.

## ART. 3.

L'occupazione a tempo parziale nella impresa non può superare il 20 per cento dei lavoratori occupati a tempo pieno nella stessa unità produttiva, salvo deroga, per particolari settori o in presenza di specifiche esigenze produttive, determinata con accordo sindacale.

## ART. 4.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è di norma a tempo indeterminato, salvo per i casi previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, per i contratti a termine, e le eventuali deroghe per particolari settori disposte dalla contrattazione collettiva.

Per l'eventuale periodo di prova valgono i termini legali o di contratto collettivo della categoria di appartenenza, salvo deroghe previste dalla stessa contrattazione collettiva.

## ART. 5.

L'assunzione dei lavoratori a tempo parziale deve essere effettuata tramite gli uffici di collocamento mediante richiesta specifica, in base alla normativa generale sul collocamento, e previa iscrizione dei lavoratori interessati in una lista specifica presso gli stessi uffici.

## ART. 6.

Il trattamento retributivo del lavoratore a tempo parziale è determinato su base proporzionale alle ore di servizio prestato rispetto a quello fissato contrattualmente per i lavoratori a tempo pieno, salvo eventuali maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.

Gli orari di lavoro determinati per i lavoratori a tempo parziale sono affissi all'interno dei luoghi di lavoro.

## ART. 7.

In caso di nuove assunzioni presso la impresa di lavoratori a tempo parziale, coloro che sono già occupati a pieno tempo nella stessa impresa avranno una priorità per l'occupazione a tempo parziale, nell'ambito della stessa categoria e qualifica di appartenenza.

La stessa priorità viene riservata per i lavoratori a tempo parziale già occupati nel caso di nuove assunzioni a tempo pieno, con il limite tassativo di un anno per la trasformazione del rapporto a tempo pieno, ove l'assunzione a tempo parziale sia avvenuta per chiamata numerica.

## ART. 8.

Qualora il lavoratore abbia lavorato a tempo pieno e a tempo parziale presso il medesimo datore di lavoro, l'indennità di anzianità per i diversi periodi di lavoro, in assenza di specifiche pattuizioni collet-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tive, viene calcolata in relazione alla effettiva durata delle prestazioni svolte ragguagliate ad un anno.

Allo stesso principio della proporzione tra la durata del lavoro a tempo parziale e l'orario settimanale di tempo pieno, previsto dalla contrattazione collettiva, si fa riferimento in ogni ipotesi di maturazione di diritti qualificati in rapporto alla anzianità di servizio, nonché per l'ipotesi della determinazione del numero dei dipendenti ai fini delle assunzioni obbligatorie e di diritti o limiti quantificati con riferimento al numero dei dipendenti dell'impresa. Restano comunque salve le convenzioni in materia.

## ART. 9.

I lavoratori che siano parte di un rapporto di lavoro sospeso e che usufruiscano del trattamento di cassa integrazione o di altra forma di sussidio o indennità sostitutiva della retribuzione da chiunque corrisposta, non possono essere contemporaneamente titolari di altri rapporti di lavoro, anche a tempo parziale, pena la decadenza del diritto al trattamento di cui sopra, con l'obbligo della restituzione di quanto indebitamente percepito per i suddetti trattamenti in pendenza dei rapporti vietati.

## ART. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla normativa generale per i lavoratori subordinati a tempo pieno, in relazione a quanto consegue dalla diversità dell'orario svolto, e salvo quanto sarà determinato dalla contrattazione collettiva sui singoli istituti.

## ART. 11.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale in atto privi della copertura fiscale e contributiva, che saranno regolarizzati entro il termine di sei mesi dall'entrata in

vigore della presente legge, non si applicheranno le sanzioni civili e amministrative previste.

DISCIPLINA PREVIDENZIALE.

ART. 12.

La retribuzione del lavoro a tempo parziale è assoggettata alla contribuzione previdenziale e assistenziale prevista dalle norme vigenti, in proporzione alla retribuzione corrispondente alle ore di servizio prestate.

ART. 13.

Ai fini dell'accredito dei contributi settimanali per il conseguimento del diritto a pensione si applicano le norme stabilite dalla vigente normativa.

ART. 14.

Ai fini della determinazione della misura della pensione l'anzianità contributiva viene determinata dividendo il numero delle ore lavorate a tempo parziale per il numero delle ore corrispondenti ad una settimana lavorativa a tempo pieno. Sempre ai fini della determinazione della misura della pensione la retribuzione settimanale viene calcolata dividendo la retribuzione complessiva per lavoro parziale percepita nell'anno per l'anzianità contributiva come sopra determinata.